



Comune di Pisa

REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 12.04.2007
Modificato del Deliberazione del C.C. n. 24 del 21.02.2008**

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1 – DEFINIZIONI
- ART 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART 4 - OGGETTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
- ART 5 – SOGGETTI
- ART 6 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART 7 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART 8 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
- ART 9 – CATEGORIE DI OCCUPAZIONE
- ART 10 - OCCUPAZIONE D'URGENZA
- ART 11- PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART 12 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- ART 13 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
- ART 14 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART 15 – ISTRUTTORIA
- ART 16 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO
- ART 17 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART 18 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 19 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART 20 - OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
- ART 21 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
- ART 22 - TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART 23 - CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
- ART 24 - MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 25 - RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 26 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART 27 - IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

- ART 28 - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
- ART 30 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI E DI AREE PRIVATE SOGGETTE ALLA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO
- ART 31 - ESCLUSIONI DAL CANONE
- ART 32 - TERMINI E LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART 33 - RIMBORSO DEL CANONE

ART 34 - PROVVEDIMENTI E TRATTAMENTO SANZIONATORIO
ART 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 36 - NORMA DI RINVIO
ART 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART 38 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
ART 39 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE
ART 40 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per **“occupazione”** ed **“occupare”** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- b) per **“concessione”** il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) per **“autorizzazione”** il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all'esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- d) per **“concessionario”** il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento – di cui alla lettera precedente - per effettuare legittimamente l'occupazione;
- e) per **“canone”** l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera - dell'area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione.

ART 2 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell' articolo 52 del citato decreto legislativo.
2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Pisa;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica;
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività;
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;

- e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
- h) le sanzioni amministrative applicabili.

ART 4 - Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - a) strade del comune di Pisa;
 - b) aree appartenenti al demanio;
 - c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;
 - d) aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - e) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART 5 - Soggetti

1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 c.c..
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ART 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.

ART 7 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi, siano o meno sorrette da un valido ed efficace titolo concessorio.

4. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 (dodici) mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 (trenta) giorni.

ART 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

2. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

3. L'occupazione dei marciapiedi con chioschi, od altre installazioni, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

4. Fuori del centro abitato, può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con chioschi, od altre installazioni, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

5. L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

6. L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico, in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con pubblici esercizi esistenti, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.

7. L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita, purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze della stessa. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

8. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

9. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.

10. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

11. Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il

tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

2. Occupazioni per attività edilizie

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

2. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

3. Passi carrabili

1 La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

4. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

1. Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

2. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

5. Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.

3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Art 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria (tipo di occupazione)
1) Passi Carrabili
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie areazione, ecc.
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: Chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative (Non commerciali)
10) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
11) Commercio su aree pubbliche: Venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
13) altre attività commerciali
14) altre attività non commerciali

ART 10 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

ART 11 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.Pi. S.p.A. direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.
4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

ART 12 – Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28, commi 3 (primo periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

PARTE SECONDA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 13 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ART 14 - Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, o direttamente presso gli uffici della S.E.Pi. S.p.A. oppure via fax.
2. Al fine di semplificare la sua formulazione la S.E.P.I. S.p.a. predispose e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplica copia, oltre all'originale.

La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
- b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- c. il luogo dell'occupazione;
- d. la misura dell'occupazione;
- e. la durata dell'occupazione;
- f. le modalità e tipologia di occupazione;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

ART 15 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la S.E.Pi. S.p.A. comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepiscono i pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.

ART 16 - Predisposizione dell'atto

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa

ART 17 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
 - le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
 - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi dell'art.18;
 - la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
 - l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART 18 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

ART 19 - Deposito cauzionale

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati., si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.
2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli

altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART 20 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

ART 21 - Obblighi dell'ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

ART 22 - Termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

ART 23 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

- A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 23 del presente regolamento.
- B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART 24 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Pisa e della S.E.Pi. S.p.A., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. La revoca dell'atto di concessione parte del Comune di Pisa e della S.E.Pi. S.p.A. comporta il rimborso nel caso delle sole occupazioni temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Pisa o dall'ente gestore, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento, determina la decadenza automatica della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

ART 25 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
3. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
4. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
5. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
6. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ART 26 - Il rinnovo del provvedimento di concessione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.

ART 27 - Il subingresso nella concessione

1. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la

concessione, deve darne comunicazione entro 60 giorni agli uffici competenti, che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare la titolarità della concessione.

2. Il cedente è tenuto alla restituzione della concessione, senza alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma d'indennizzo.

3. Il nuovo titolare deve richiedere agli uffici competenti la voltura della concessione entro il termine di 10 gg. dall'acquisizione dell'attività o del bene, a pena di decadenza, proponendo una domanda con le indicazioni degli elementi di cui all'art. 13 del presente regolamento.

4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

5. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

6. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro un anno dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

ART 28 - Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.

2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.

3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.

4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima.

5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.

6. Il comune può maggiorare il canone richiedendo il deposito cauzionale di cui all'art. 19;

7. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART 29 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in 5 (cinque) zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato al presente regolamento.

ART 30 - Tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

1. La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui all'allegato del presente regolamento.

ART 31 – Agevolazioni ed esclusioni dal canone

1. E' applicabile una riduzione del 30 per cento nel periodo intercorrente fra il 15 settembre ed il 15 maggio, per le occupazioni di carattere permanente, effettuate sul litorale pisano.

2. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine.

Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;

b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;

e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;

f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;

g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali;

h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un' apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;

l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della giunta comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino;

m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

n) aree cimiteriali.

In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dalla occupazione.

ART 32 - Termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento:

a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;

b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco Posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.Pi. S.p.A.;

c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay.

d) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino 'CITEL', all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

4. L'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.

Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 (venti) del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.

Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

5. Il canone se d'importo superiore a 258 euro può essere corrisposto in 4 rate nell'anno di riferimento, senza interessi e di uguale importo, avendo scadenza alla fine dei mesi di **febbraio**, aprile, luglio e ottobre.

ART 33 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

ART 34 - Provvedimenti e trattamento sanzionatorio

1. L'ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di appositi avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del vigente regolamento al tasso di interesse annuale, pari al tasso legale. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART 35 - Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali, la S.E.Pi. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad € 10,00.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 36 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ART 37 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.

ART 38 - Aggiornamento automatico

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

ART 39 - Differimento del termine

1. Il termine di cui all'articolo 32 del presente regolamento è differito per il primo anno di applicazione del canone al 16 aprile 2007.

ART 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.